

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 101



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

20 aprile 2018

Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/599 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio** 1

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda** 3
- ★ **Decisione (UE) 2018/601 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda** 5
- Accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda** 6

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio, del 19 aprile 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/603 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	18
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005	22
★ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino ⁽¹⁾	33
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/606 della Commissione, del 19 aprile 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP)	37
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio	40
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾	64
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/609 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154	68
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/610 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciannovesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080	69

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2018/611 del Consiglio, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	70
★ Decisione (UE) 2018/612 della Commissione, del 7 aprile 2016, relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal [notificata con il numero C(2018) 1978] ⁽¹⁾	73

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/599 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo, ⁽¹⁾

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è scaduto il 23 luglio 2002 a norma del suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite all'Unione a partire dal 24 luglio 2002.
- (2) Il protocollo n. 37 tiene conto del desiderio di utilizzare i fondi della CECA a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo. L'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 37 stabilisce che il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa, il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».
- (3) Il protocollo n. 37 prevede inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», devono essere utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 37 e degli atti in virtù di esso adottati.
- (4) Il 1° febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE ⁽²⁾ che stabilisce le regole di attuazione del protocollo n. 37.
- (5) A motivo della diminuzione eccezionale delle entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione destinate alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio dovuta ad un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse sui mercati dei capitali negli ultimi anni, è necessario rivedere le norme sull'annullamento degli impegni assunti nel quadro del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma»)

⁽¹⁾ Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GUL 29 del 5.2.2003, pag. 22).

in modo da rendere le somme corrispondenti a tali annullamenti disponibili nell'ambito del programma. Inoltre, gli importi corrispondenti agli annullamenti di impegni intervenuti dal 24 luglio 2002 dovrebbero essere del pari resi disponibili per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

- (6) Per la stessa ragione, è altresì necessario rivedere le norme relative ai recuperi sul programma ai fini del loro riporto nel programma ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/76/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/76/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2018/600 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 23 settembre 2015.
- (2) Lo scopo dell'accordo è di stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio
La presidente
G. MATEČNÁ

DECISIONE (UE) 2018/601 DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 23 settembre 2015. A norma della decisione (UE) 2018/600 ⁽²⁾ del Consiglio, l'accordo è stato firmato il 3 luglio 2017.
- (2) Lo scopo dell'accordo è di stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nelle Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO
di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e
la Nuova Zelanda

L'UNIONE EUROPEA (di seguito «l'Unione») e

la NUOVA ZELANDA,

di seguito le «parti contraenti»,

VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Nuova Zelanda e l'Unione, e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

RICONOSCENDO che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle altre imposte;

PERSUASE che la cooperazione tra le autorità doganali può rendere più efficaci gli interventi contro dette operazioni;

RICONOSCENDO il ruolo significativo delle autorità doganali e l'importanza delle procedure doganali nel promuovere l'agevolazione degli scambi e la protezione dei cittadini;

MIRANDO a fornire un quadro per rafforzare la cooperazione con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti, compresi l'agevolazione degli scambi e il rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando l'importanza della sua adozione e della sua effettiva attuazione;

BASANDOSI sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (*Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* - SAFE, di seguito «quadro SAFE»), dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

VISTO l'alto livello d'impegno di entrambe le parti contraenti per quanto riguarda le iniziative e la cooperazione doganali nella lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall'OMC; e

TENENDO CONTO degli strumenti pertinenti dell'OMD, in particolare della raccomandazione sulla reciproca assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o della Nuova Zelanda che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, gestite, applicate o fatte rispettare dalle autorità doganali delle parti contraenti nei rispettivi territori;
- b) «disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente», «disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente» e «disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente»: le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche o le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Nuova Zelanda, a seconda del contesto;

- c) «autorità doganale»: nell'Unione, i servizi della Commissione europea (di seguito «la Commissione») competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e, in Nuova Zelanda, i servizi doganali della Nuova Zelanda;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, a tal fine designata da una parte contraente, e che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo;
- f) «persona»: una persona fisica o giuridica o un'altra entità non avente personalità giuridica costituita o organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente che si occupa dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci;
- g) «informazioni»: i dati, compresi i dati personali, i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluse loro copie elettroniche;
- h) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- i) «operazione contraria alla normativa doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio doganale dell'Unione (come descritto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice doganale dell'Unione) e, dall'altro, al territorio della Nuova Zelanda (esclusa Tokelau) in cui è in vigore la sua normativa doganale.

Articolo 3

Attuazione

1. Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche e in Nuova Zelanda, anche in materia di protezione dei dati, e nei limiti delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.
2. Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 4

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi dell'una o dell'altra parte contraente derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale di cui essa è parte.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione e la Nuova Zelanda, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente accordo.
3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione delle informazioni acquisite in virtù del presente accordo che potrebbero interessare l'Unione.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 5

Ambito della cooperazione

1. La cooperazione ai sensi del presente accordo riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.

2. Allo scopo di agevolare gli scambi commerciali e la circolazione delle merci legittimi, rafforzare l'osservanza delle norme da parte degli operatori, proteggere i cittadini e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda cooperano al fine di:

- a) tutelare il commercio legittimo attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni legislative;
- b) garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento per facilitare la circolazione sicura delle merci tra l'Unione e la Nuova Zelanda;
- c) massimizzare il contributo da esse apportato al lavoro dell'OMD, dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti per migliorare le tecniche doganali e risolvere i problemi concernenti le procedure doganali, l'applicazione della normativa doganale e l'agevolazione degli scambi commerciali, eliminare gli oneri inutili che gravano sugli operatori economici, agevolare gli operatori con un alto livello di conformità e assicurare la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose;
- d) attuare gli strumenti e le norme internazionali, applicabili in materia doganale e commerciale, che le parti contraenti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione riveduta sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
- e) attuare l'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC al momento della sua entrata in vigore;
- f) collaborare nella ricerca, nello sviluppo, nella prova e nella valutazione di nuove procedure doganali, nonché nella formazione e nello scambio di personale e nella fornitura di assistenza;
- g) scambiarsi informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione e la modernizzazione delle procedure doganali; e
- h) sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e alle altre procedure doganali, nonché iniziative volte ad assicurare un servizio efficace alla comunità imprenditoriale.

Articolo 6

Sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione dei rischi

1. Le parti contraenti collaborano sugli aspetti doganali inerenti alla sicurezza e all'agevolazione della catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE. In particolare, esse cooperano mediante:

- a) il rafforzamento gli aspetti doganali inerenti alla sicurezza della catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;
- b) l'istituzione, nella misura del possibile, di norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;
- c) l'istituzione, ove opportuno, di un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena di approvvigionamento e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
- d) lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;
- e) l'istituzione di punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;
- f) l'introduzione, ove appropriato, di un'interfaccia per lo scambio delle informazioni, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;
- g) la collaborazione nell'ambito dei consessi multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento e alla gestione del rischio possono essere adeguatamente sollevate e discusse.

TITOLO III

RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 7

Ambito dell'assistenza

1. Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda si prestano assistenza reciproca nel prevenire, individuare, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale.

2. L'assistenza a norma del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente relativi alla reciproca assistenza in materia penale a norma degli accordi internazionali o delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente. Non si applica inoltre alle informazioni acquisite in base ai poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.

Articolo 8

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate correttamente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate correttamente dal territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende le misure necessarie a garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:
 - a) le persone riguardo alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - b) i luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; e
 - d) i mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 9

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 10

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare tutti i documenti; o
 - b) notificare ogni decisione, emanata dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima.

Articolo 11

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande effettuate a norma del presente accordo sono presentate per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali tuttavia sono rapidamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e la ragione della domanda;
- d) le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti;
- e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto di indagine; e
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.

Articolo 12

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, procede prontamente come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo le opportune indagini o disponendone l'esecuzione. Il presente paragrafo si applica anche alle eventuali altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata in virtù del presente accordo dall'autorità interpellata, qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente che riceve la domanda.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per acquisire, negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 13

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte a seguito di una domanda presentata a norma del presente accordo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente.

2. Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 possono essere in formato elettronico.

3. I fascicoli e i documenti originali sono trasmessi solo su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali esemplari originali sono restituiti quanto prima all'autorità interpellata.

*Articolo 14***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. Qualsiasi forma di assistenza rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo può essere rifiutata o subordinata a determinate condizioni o a determinati requisiti, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Nuova Zelanda o di uno Stato membro dell'Unione, la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta di assistenza a norma del presente accordo;
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;
 - c) violi un segreto commerciale o pregiudichi interessi commerciali legittimi; o
 - d) sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese tra l'altro le disposizioni che tutelano la vita privata o gli affari e i conti finanziari delle persone.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo segnala nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate all'autorità richiedente senza indebiti ritardi.

*Articolo 15***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone dinanzi a un'autorità dell'altra parte contraente in relazione alle questioni cui si applica il presente accordo e a produrre elementi, documenti o loro copie riservate o autenticate eventualmente necessari a tal fine. Nella richiesta di comparizione è precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 16***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano a tutte le pretese reciproche di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese inerenti alla comparizione di esperti e testimoni a norma dell'articolo 15, nonché le spese per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

TITOLO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI*Articolo 17***Riservatezza e protezione delle informazioni**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a restrizioni, a seconda delle norme applicabili in ciascuna parte contraente.
2. Una parte contraente non utilizza né divulga le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, salvo per le finalità del presente accordo o previo consenso scritto della parte contraente che fornisce le informazioni e fatte salve eventuali avvertenze e restrizioni imposte da quest'ultima. Tuttavia, se le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente le impongono di divulgare le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, essa avverte di tale divulgazione, se possibile preventivamente, la parte contraente che ha fornito le informazioni.

3. Fatti salvi gli eventuali obblighi imposti a una parte contraente dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o esplicite condizioni, avvertenze, restrizioni o istruzioni per il trattamento che richiedono una maggiore protezione, tutte le informazioni fornite in virtù del presente accordo godono di un livello di sicurezza e tutela della riservatezza pari o superiore a quello indicato nella classifica di sicurezza o in qualsiasi altra avvertenza per il trattamento connessa alle informazioni dell'autorità interpellata.
4. Lo scambio dei dati personali avviene solo se la parte contraente che riceve tali dati si impegna a proteggerli secondo modalità ritenute adeguate dalla parte contraente che li trasmette.
5. Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo alle persone che necessitano di esserne a conoscenza.
6. Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, le conserva e le trasmette utilizzando meccanismi di sicurezza riconosciuti quali parola d'ordine, crittografia o altre ragionevoli misure di salvaguardia corrispondenti alla classifica di sicurezza connessa alle informazioni in questione.
7. Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte qualsiasi accesso, utilizzo, divulgazione, modifica o eliminazione accidentali o non autorizzati di informazioni ricevute in virtù del presente accordo e fornisce tutti i dettagli al riguardo.
8. In caso di divulgazione o modifica accidentale di informazioni ricevute in virtù del presente accordo, ciascuna parte contraente fa quanto ragionevolmente possibile per recuperare le informazioni modificate o divulgate o, qualora il recupero non sia possibile, per assicurarne la distruzione.
9. Ciascuna parte contraente può richiedere che siano adottate misure di protezione aggiuntive per le informazioni altamente sensibili.
10. Le informazioni sono trattate e conservate per un periodo che non può essere superiore a quello necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo e conformemente alle condizioni di ciascuna parte contraente in materia di riservatezza e di gestione dei registri pubblici. Ciascuna parte contraente assicura la corretta eliminazione delle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
11. L'utilizzo a fini di prova nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative, promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti acquisiti in virtù del presente accordo è considerato conforme al presente accordo. Pertanto le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nelle azioni giudiziarie o amministrative promosse dinanzi a un tribunale, possono utilizzare a fini di prova le informazioni acquisite e i documenti consultati conformemente al presente accordo. La parte contraente che ha fornito dette informazioni o ha dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Intestazioni

Le intestazioni dei titoli e degli articoli del presente accordo sono inserite soltanto per comodità di riferimento e non pregiudicano l'interpretazione dell'accordo stesso.

Articolo 19

Consultazioni

Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Comitato misto di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), composto da rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2. Il CMCD assicura il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo ed esamina tutte le questioni e le controversie derivanti dalla sua applicazione. Nel farlo, tra l'altro:
- a) prende le misure necessarie alla cooperazione e all'assistenza in materia doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo, in particolare provvedendo a:
 - i) individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;
 - ii) determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;
 - iii) individuare ed elaborare le migliori prassi, comprese quelle per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;
 - iv) definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Nuova Zelanda e nell'Unione;
 - v) definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;
 - vi) definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;
 - vii) migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento e a facilitare il flusso del commercio legittimo; e
 - viii) definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
 - b) agisce in qualità di organismo competente per affrontare eventuali questioni derivanti dall'attuazione del titolo III;
 - c) ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo, anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, le norme relative al rischio, i controlli di sicurezza e i programmi di partenariato commerciale, nonché altre misure di agevolazione degli scambi;
 - d) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse; e
 - e) adotta il proprio regolamento interno.
3. Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno del proprio lavoro finalizzato ad attuare il presente accordo.

Articolo 21

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo dalle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, la denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo sono completate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 22

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di eventuali divergenze tra i testi del presente accordo, le parti contraenti sottopongono la questione al CMCD.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.
 V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.
 Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.
 Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuul kolmandal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
 Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.
 Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.
 Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.
 Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.
 Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.
 Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sbatax.
 Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.
 Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.
 Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.
 Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii şaptesprezece.
 V Bruseli tretieho júla dvetisíc sedemnásť.
 V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.
 Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
 Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



Za Нова Зеландия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδία
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Za Novi Zeland
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā –
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Għal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. ...', is written over the list of names.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/602 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) La Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) sta proseguendo i suoi programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi che le incombono in virtù di varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali programmi sono finanziati in parte da trasferimenti illeciti di fondi e risorse economiche.
- (3) Quattro persone che hanno effettuato trasferimenti di attività o di risorse che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

ALLEGATO

All'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, nella sezione «(c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» sono aggiunte le persone seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«9.	KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)	Data di nascita: 2.12.1947 Luogo di nascita: Sinuju, RPDC	20.4.2018	KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell'Unione ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell'Unione o verso conti al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui.
10.	DJANG Tcheul Hy	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.
12.	KIM Kyong Hui	Data di nascita: 6.5.1981 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.4.2018	È stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell'Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/603 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽²⁾ del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione,

a nome del Presidente,

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Un cuscino gonfiabile di plastica (cosiddetto «cuscino per sedia a rotelle»), avente dimensioni approssimative di 40 × 40 cm, costituito da due camere rettangolari interconnesse riempite d'aria. Ciascuna camera contiene un sacchetto di plastica riempito d'aria ricoperto da un sottile strato di silicone. Il cuscino è regolabile in funzione del livello di gonfiaggio delle due camere, che fa variare la posizione del sacchetto di plastica in ciascuna camera quando l'utilizzatore si siede sul cuscino. Il cuscino ha una fodera amovibile antiscivolo in materiale tessile sulla cui parte inferiore sono applicate due strisce di velcro. L'articolo è destinato a evitare l'insorgenza di piaghe da decubito nell'utilizzatore. Esso dà sollievo all'ischio e migliora il comfort per l'utilizzatore. Cfr. immagini (*)	3926 90 97	La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. La classificazione dell'articolo alla voce 9404 (oggetti lettereschi ed oggetti simili) è esclusa in quanto i cuscini pneumatici sono esclusi dalla suddetta voce ai sensi della nota 1 a) del capitolo 94 e, di conseguenza, i cuscini pneumatici di materie plastiche sono classificati nella voce 3926 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9404, ultimo paragrafo, lettera b)]. Anche la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa poiché l'articolo non si può considerare destinato esclusivamente o principalmente a carrozzelle per invalidi ai sensi della nota 3 della sezione XVII. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo può essere utilizzato su un gran numero di sedie e sedili oltre che su sedili di sedia a rotelle. Per esempio, l'articolo non è progettato per essere utilizzato con un sedile specifico in quanto non presenta dispositivi di fissazione particolari che ne indichino l'uso con un sedile specifico. La fodera antiscivolo e le strisce di velcro possono essere utilizzate su molti tipi diversi di sedili. Pertanto non vi è nessun elemento che renda l'articolo riconoscibile come destinato ad essere utilizzato con un determinato tipo di sedile [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8714, primo paragrafo, lettera i)]. Inoltre, la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento della sedia a rotelle, non la rende atta a un particolare lavoro, non le conferisce possibilità supplementari e non la mette in grado di assicurare un servizio supplementare in relazione alla funzione principale, che è quella di consentire a una persona disabile di muoversi (cfr. sentenza della Corte del 16 giugno 2011, <i>Unomedical</i>, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29, 30 e 36). Una sedia a rotelle funziona nello stesso modo con o senza il cuscino, che si limita a renderla più comoda e sopportabile per l'utilizzatore.

(1)	(2)	(3)
		Anche se l'articolo è costituito da diversi componenti (il cuscino di materie plastiche e la fodera di materie tessili), l'articolo deve essere classificato come se consistesse del cuscino di materie plastiche, poiché è il cuscino che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3, lettera b). Il componente tessile costituisce solo una fodera che protegge e mantiene in posizione il componente essenziale. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 97 come «altri lavori di materie plastiche».

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/604 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, particolare l'articolo 66 *bis*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce fra l'altro le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.
- (2) L'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 fa attualmente riferimento all'applicazione *mutatis mutandis* della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione. È pertanto necessario specificare dette disposizioni. Poiché l'obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non dovrebbe più essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell'Unione, di compilare un documento relativo all'origine è diventata obsoleta e dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale dovrebbero essere esenti dalla presentazione di un documento relativo all'origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo *status* giuridico di un documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.
- (3) Le norme di cui all'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione, dovrebbero essere applicate per estensione ai documenti relativi all'origine. Si dovrebbe inoltre chiarire la forma nella quale si può rilasciare o compilare un documento sostitutivo relativo all'origine.
- (4) Si dovrebbero stabilire norme volte ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente dalla data di applicazione del codice.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (5) L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l'allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell'SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l'allegato 22-06 di detto regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero quindi anch'essi essere modificati in conseguenza dell'introduzione del nuovo allegato 22-06 bis. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo *status* giuridico del documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere obbligati a firmare l'attestazione di origine di cui all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo dovrebbero applicarsi *mutatis mutandis* alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell'Unione non solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ⁽¹⁾ della Commissione, bensì anche per dichiarare l'origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione. L'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) L'allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato al fine di specificare la sigla da indicare a cura dell'esportatore se l'attestazione di origine fa riferimento a prodotti originari di Ceuta e Melilla. Esso dovrebbe essere altresì modificato al fine di rispecchiare il fatto che se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla «UE».
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione ⁽²⁾ è divenuto obsoleto, poiché le disposizioni ivi contenute sono state sostituite dalle disposizioni ora stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Esso dovrebbe pertanto essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
- (8) Il regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione ⁽³⁾ concede deroghe agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto concerne la presentazione delle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata. Il regolamento (CE) n. 1541/98 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Il regolamento (CE) n. 209/2005 è pertanto divenuto obsoleto e dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1) L'articolo 68 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1, ultima frase, è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis*.»;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (GU L 368 del 31.12.1980, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 5).

- b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «gli articoli 10 e 15» sono sostituiti dai termini «l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15»;
- c) i paragrafi 3 e 5 sono soppressi.
- d) Sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi 6 e 7:

«6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.

7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.»

- (2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall'SPG dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, il documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione.

2. Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta *mutatis mutandis* a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20:

- a) un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci;
- b) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- c) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.

3. Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all'origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all'origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all'origine.

L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.»

- (3) È inserito il seguente articolo 69 bis:

«Articolo 69 bis

Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci di provenienza diversa dall'Unione, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;
- b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice;
- c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.

3. Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.»;

(4) Il paragrafo 2 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 *bis*, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.».

(5) L'articolo 82 è così modificato:

a) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso:

- a) il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso;
- b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso;
- c) le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso;
- d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso;
- e) il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 *bis*, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06;
- f) se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.»;

b) al paragrafo 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b) e le attuali lettere da b) a e) sono rinumerate di conseguenza:

«b) la data di registrazione dell'esportatore registrato».

(6) L'articolo 83 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, i termini «o all'allegato 22-06 *bis*, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06»;

- b) al paragrafo 4, i termini «o nell'allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06».
- (7) All'articolo 86, paragrafo 2, i termini «allegato 22-06» sono sostituiti dai termini «allegato 22-06 bis».
- (8) L'articolo 92 è così modificato:
- a) al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:
- «L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, a quanto segue:
- a) attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- b) attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.»;
- (9) L'allegato 22-06 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
- (10) Dopo l'allegato 22-06, è inserito un nuovo allegato 22-06 bis, conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- (11) All'allegato 22-07, la nota a piè di pagina 5 è sostituita dalla seguente:
- «⁽⁵⁾ Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "UE". Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "CM".»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3510/80 è abrogato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 209/2005 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

«ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della
Svizzera e della Turchia ⁽¹⁾

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, numero di identificazione dell'operatore.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con l'autorità competente;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽²⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽²⁾

7. Spazio riservato all'amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽²⁾ _____

Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'Unione quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'Unione, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità competenti del paese beneficiario interessato. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>)).

(¹) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.

(²) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO 22-06 bis

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽¹⁾ _____

Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine dei pertinenti accordi commerciali preferenziali dell'Unione. Le norme di origine stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. Le autorità doganali del paese in cui la domanda è stata presentata sono le responsabili del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco dei servizi doganali è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate, come opportuno. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle rispettive autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>)).

(¹) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»

REGOLAMENTO (UE) 2018/605 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), e l'allegato II, punto 3.6.5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero essere sviluppati tenendo conto degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1107/2009, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, garantendo in particolare che le sostanze o i prodotti immessi sul mercato non abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale o alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, e migliorare il funzionamento del mercato interno stimolando nel contempo la produzione agricola.
- (2) Nel 2002 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso il programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico, ha proposto una definizione di interferenti endocrini ⁽²⁾ e nel 2009 una definizione di effetti negativi ⁽³⁾. Tali definizioni hanno ormai ottenuto il più ampio consenso nella comunità scientifica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha approvato tali definizioni nel parere scientifico sugli interferenti endocrini, adottato il 28 febbraio 2013 ⁽⁴⁾ («il parere scientifico dell'Autorità»). Dello stesso parere è anche il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ⁽⁵⁾. È quindi opportuno basare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino su tali definizioni dell'OMS.
- (3) Per attuare tali criteri dovrebbe essere applicato il principio della forza probante dei dati, tenendo in particolare considerazione il pertinente approccio di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Dovrebbe altresì essere presa in considerazione l'esperienza maturata con il documento orientativo dell'OCSE sulle linee guida per metodi di prova standardizzati per la valutazione delle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina ⁽⁷⁾. L'attuazione dei criteri dovrebbe inoltre essere basata su tutti i dati scientifici pertinenti, compresi gli studi presentati conformemente ai vigenti requisiti normativi relativi ai dati di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali studi sono principalmente basati su protocolli di studio concordati a livello internazionale.
- (4) La determinazione delle proprietà di interferente endocrino per quanto riguarda la salute umana dovrebbe essere basata su dati relativi agli esseri umani e/o agli animali, così da consentire l'identificazione di sostanze interferenti endocrine accertate e presunte.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ OMS/IPCS (Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico), 2002. *Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors*. WHO/PCS/EDC/02.2, disponibile all'indirizzo http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

⁽³⁾ OMS/IPCS (Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico), 2009. *Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food – Environmental Health Criteria 240*, disponibile all'indirizzo <http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/>.

⁽⁴⁾ *Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment*, EFSA Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

⁽⁵⁾ Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, *Memorandum on Endocrine disruptors* del 16.12.2014 (SCCS/1544/14).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ OECD Series on Testing and Assessment No. 150.

- (5) Siccome i criteri scientifici specifici stabiliti dal presente regolamento rispecchiano le attuali conoscenze scientifiche e tecniche e devono essere applicati al posto dei criteri attualmente definiti all'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essi dovrebbero figurare in tale allegato.
- (6) Allo scopo di tenere in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, andrebbero inoltre definiti criteri scientifici specifici per l'identificazione di sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti con proprietà di interferente endocrino che possono provocare effetti nocivi su organismi non bersaglio. L'allegato II, punto 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 andrebbe pertanto modificato per introdurre tali criteri specifici.
- (7) La Commissione dovrebbe valutare, alla luce degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'esperienza acquisita nell'applicazione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal presente regolamento.
- (8) I criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino rispecchiano lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche e permettono di identificare in maniera più accurata le sostanze attive aventi tali proprietà. I nuovi criteri dovrebbero pertanto essere applicati il prima possibile, tenendo conto del tempo necessario affinché gli Stati membri e l'Autorità si preparino ad applicarli. Tali criteri dovrebbero pertanto applicarsi dal 20 ottobre 2018, salvo nel caso in cui il comitato competente abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro il 20 ottobre 2018. La Commissione valuterà le implicazioni di ciascuna procedura pendente a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, ove necessario, adotterà misure appropriate nel rispetto dei diritti dei richiedenti. Tali misure potranno includere la richiesta di ulteriori informazioni ai richiedenti e/o di ulteriori contributi scientifici da parte dello Stato membro relatore e dell'Autorità.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 20 ottobre 2018, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro il 20 ottobre 2018.

Articolo 3

Entro il 20 ottobre 2025 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1107/2009 una valutazione dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

1) al punto 3.6.5, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 20 ottobre 2018, si considera sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi negli esseri umani una sostanza che, sulla base dei punti da 1 a 4 del sesto comma, soddisfa tutti i seguenti criteri, salvo in presenza di dati che dimostrino che gli effetti nocivi identificati non sono pertinenti per gli esseri umani:

- 1) produce un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie, ossia provoca un cambiamento – a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema o una (sotto) popolazione – che causa una riduzione della capacità funzionale, della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- 2) presenta un meccanismo d'azione endocrino, ossia altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino;
- 3) l'effetto nocivo è una conseguenza del meccanismo d'azione endocrino.

L'identificazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante come avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi negli esseri umani conformemente al quinto comma si basa su tutti i punti seguenti:

- 1) tutti i pertinenti dati scientifici disponibili (studi in vivo o sistemi di prova alternativi adeguatamente convalidati predittivi degli effetti nocivi negli esseri umani o negli animali, e studi in vivo, in vitro o, se pertinente, in silico, che forniscano informazioni sui meccanismi d'azione endocrini):
 - a) dati scientifici prodotti conformemente a protocolli di studio concordati a livello internazionale, in particolare quelli elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
 - b) altri dati scientifici selezionati mediante l'applicazione di una metodologia di riesame sistematico, in particolare seguendo gli orientamenti relativi ai dati tratti dalla letteratura scientifica elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
- 2) una valutazione di tutti i pertinenti dati scientifici disponibili utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati al fine di stabilire se i criteri di cui al quinto comma sono soddisfatti; nel determinare la forza probante dei dati, la valutazione dei dati scientifici presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:
 - a) i risultati negativi e positivi;
 - b) la pertinenza dei disegni di studio per la valutazione degli effetti nocivi e del meccanismo d'azione endocrino;
 - c) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;
 - d) studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;
 - e) il concetto di dose limite e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità;
- 3) utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati, il nesso tra gli effetti nocivi e il meccanismo d'azione endocrino è stabilito sulla base della plausibilità biologica, che viene determinata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e in considerazione di orientamenti concordati a livello internazionale;
- 4) gli effetti nocivi che sono conseguenze secondarie non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino.»;

2) al punto 3.8.2, dopo l'unico comma sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 20 ottobre 2018, si considera sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi in organismi non bersaglio una sostanza che, sulla base dei punti da 1 a 4 del terzo comma, soddisfa tutti i seguenti criteri, salvo in presenza di dati che dimostrino che gli effetti nocivi individuati non sono pertinenti a livello di (sotto) popolazione per gli organismi non bersaglio:

- 1) produce un effetto nocivo in organismi non bersaglio, ossia provoca un cambiamento — a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema o una (sotto) popolazione — che causa una riduzione della capacità funzionale, della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- 2) presenta un meccanismo d'azione endocrino, ossia altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino;
- 3) l'effetto nocivo è una conseguenza del meccanismo d'azione endocrino.

L'identificazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante come avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi in organismi non bersaglio conformemente al secondo comma si basa su tutti i punti seguenti:

- 1) tutti i pertinenti dati scientifici disponibili (studi in vivo o sistemi di prova alternativi adeguatamente convalidati predittivi degli effetti nocivi negli esseri umani o negli animali, e studi in vivo, in vitro o, se pertinente, in silico, che forniscano informazioni sui meccanismi d'azione endocrini):
 - a) dati scientifici prodotti conformemente a protocolli di studio concordati a livello internazionale, in particolare quelli elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
 - b) altri dati scientifici selezionati mediante l'applicazione di una metodologia di riesame sistematico, in particolare seguendo gli orientamenti relativi ai dati tratti dalla letteratura scientifica elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
 - 2) una valutazione di tutti i pertinenti dati scientifici disponibili utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati al fine di stabilire se i criteri di cui al secondo comma sono soddisfatti; nel determinare la forza probante dei dati, la valutazione dei dati scientifici presta attenzione a tutti i seguenti fattori:
 - a) i risultati positivi e negativi, se del caso distinguendo tra gruppi tassonomici diversi (ad esempio mammiferi, uccelli, pesci e anfibi);
 - b) la pertinenza del disegno di studio per la valutazione degli effetti nocivi, la sua pertinenza a livello di (sotto) popolazione e per la valutazione del meccanismo d'azione endocrino;
 - c) gli effetti nocivi sulla riproduzione, sulla crescita/sullo sviluppo e altri effetti nocivi pertinenti che probabilmente avranno un impatto sulle (sotto) popolazioni. Sono altresì considerati, se disponibili, i dati raccolti sul campo o di monitoraggio e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi;
 - d) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diversi gruppi tassonomici;
 - e) il concetto di dose limite e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità;
 - 3) utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati, il nesso tra gli effetti nocivi e il meccanismo d'azione endocrino è stabilito sulla base della plausibilità biologica, che viene determinata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e in considerazione di orientamenti concordati a livello internazionale;
 - 4) gli effetti nocivi che sono conseguenze secondarie non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino per organismi non bersaglio.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/606 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) della denominazione «Dons», trasmessa dalla Danimarca, e l'ha pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Con messaggi di posta elettronica del 4 febbraio 2016, 5 febbraio 2016 e 8 febbraio 2016 rispettivamente, il ministero italiano dell'Agricoltura, la «Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani» (FEDERDOC) e la «Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare» hanno inviato le proprie dichiarazioni di opposizione, in conformità dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 607/2009 ⁽³⁾ della Commissione. La Commissione ha ritenuto tutte e tre le dichiarazioni di opposizione ammissibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009.
- (3) Con lettera del 24 maggio 2016, la Commissione ha trasmesso alle autorità danesi le dichiarazioni di opposizione, invitandole a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. La Danimarca ha comunicato le proprie osservazioni entro il termine stabilito, il 4 luglio 2016.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, con lettere inviate il 12 gennaio 2017, la Commissione ha comunicato le osservazioni delle autorità danesi ai tre opposenti, che hanno avuto a disposizione due mesi per formulare eventuali osservazioni. In risposta, il 10 marzo 2017, la Commissione ha ricevuto un'altra comunicazione del ministero italiano dell'Agricoltura, che ha ribadito la propria opposizione.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in base alle prove di cui dispone.
- (6) Tutti tre gli opposenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune varietà di vite utilizzate per la produzione del «Dons», vale a dire «Cabernet Cortis», «Orion», «Regent», «Rondo» e «Solaris», da essi considerate ibridi ottenuti da incrocio tra la specie *Vitis vinifera* ed altre specie del genere *Vitis*, non dovrebbero essere utilizzate per produrre un vino DOP. Essi ritengono inoltre che in nessun caso le varietà derivate da incroci interspecifici possono essere considerate appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Secondo il ministero dell'Agricoltura italiano e la Federdoc, in ogni Paese dell'Unione europea l'esame del genoma permette di appurare se una varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o ad un incrocio con altra specie del genere *Vitis*.
- (7) Il ministero italiano dell'Agricoltura sostiene inoltre che risulta carente il riferimento ai fattori umani rilevanti, così come la descrizione dell'interazione causale tra i fattori naturali ed umani e le informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto attribuibili all'ambiente geografico. Inoltre, l'opponente in questione sostiene che l'affermazione secondo cui il profilo acido del prodotto è attribuibile alla «selezione di varietà piuttosto rustiche» sia del tutto priva di fondamento tecnico-scientifico, essendo la selezione delle varietà un processo di lunga durata che non può essere riferito alle varietà derivate da ibridi interspecifici.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 407 dell'8.12.2015, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

- (8) Infine, esso ritiene superfluo indicare i requisiti riguardanti l'indicazione sull'etichettatura delle varietà di vite e dell'anno di raccolta, in quanto corrispondono a quanto già previsto dagli articoli 61 e 62 del regolamento (CE) n. 607/2009.
- (9) La Commissione ha valutato le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dagli opposenti e dal richiedente, concludendo che la denominazione «Dons» deve essere registrata come denominazione di origine protetta per le ragioni esposte qui di seguito.
- (10) Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, è necessario prendere in considerazione diversi elementi. In primo luogo, non esiste, a livello dell'UE, una classificazione armonizzata della varietà di vite appartenente alla specie *Vitis vinifera*. Inoltre, non esistono elenchi di riferimento o documenti scientifici approvati da un organismo ufficiale competente, ad esempio l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che permettano attualmente di classificare in modo inequivocabile la specie *Vitis vinifera* o gli incroci tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, né di distinguere tra di loro. Alla luce di quanto precede, la questione della definizione scientifica dovrebbe essere affrontata in via prioritaria nell'ambito della procedura nazionale preliminare organizzata dagli Stati membri conformemente all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Danimarca si basa sulla classificazione tedesca, in cui tutte e cinque le varietà di uve da vino in questione sono classificate come appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. In secondo luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, per quanto riguarda l'esame delle opposizioni, la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. Nel caso in esame, gli opposenti non hanno fornito prove scientifiche fondate o dati attendibili che possano dimostrare che il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Infine, la Commissione rileva che diversi altri Stati membri utilizzano le varietà di uve da vino in questione per la produzione di vini a denominazione di origine protetta.
- (11) Per le ragioni di cui sopra, non è possibile concludere che il prodotto cui si riferisce la denominazione «Dons» non sia ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Le obiezioni mosse sulla base di tale motivazione devono pertanto essere respinte.
- (12) Per quanto riguarda l'asserita carenza di informazioni sul legame, la Commissione ritiene che la descrizione dei pertinenti fattori naturali rilevanti presenti nell'ambiente geografico sia stata fornita, così come la descrizione del loro legame con la qualità e le caratteristiche specifiche del prodotto, che si esprimono, nella fattispecie, in una maggiore acidità lattica del prodotto, che lo distingue dai vini spumanti classici. Va pertanto concluso che gli elementi necessari che evidenziano il legame sono stati comunicati, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 607/2009. Per quanto riguarda i fattori umani, il profilo acido del prodotto è considerato attribuibile alla selezione di varietà piuttosto rustiche, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (13) Per quanto riguarda l'affermazione che è superfluo indicare i requisiti prescritti dal regolamento, in quanto parte dei requisiti sono più restrittivi del diritto dell'Unione, la loro inclusione appare opportuna per ragioni di chiarezza e di corretta comprensione dei requisiti da parte di produttori potenzialmente ammissibili.
- (14) Alla luce di quanto precede e conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene che la richiesta soddisfi le condizioni stabilite dal regolamento e che la denominazione «Dons» debba essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Dons» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/607 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell'Ucraina. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure iniziali» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 è denominata in prosieguo «l'inchiesta iniziale».
- (2) Successivamente, a seguito di inchieste svolte a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽³⁾, è emerso che l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Con il regolamento (CE) n. 760/2004 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha pertanto esteso il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'Ucraina alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Moldova. Analogamente, il dazio antidumping istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 ⁽⁵⁾ del Consiglio, alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Marocco.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 ⁽⁶⁾, in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC, dell'India, del Sud Africa e dell'Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 ⁽⁷⁾. Le misure sono state abrogate il 1° maggio 2004, data in cui l'Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GUL 217 del 17.8.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldova (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

⁽⁷⁾ Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 203 dell'11.8.2004, pag. 4).

- (4) Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 ⁽¹⁾, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un'esenzione dall'estensione del dazio in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.
- (5) Le misure applicabili alle importazioni originarie dell'India sono scadute il 17 novembre 2010 ⁽²⁾.
- (6) Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 ⁽³⁾, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha mantenuto il dazio antidumping per quanto riguarda la RPC, esteso al Marocco e alla Repubblica di Corea, e per quanto riguarda l'Ucraina, esteso alla Moldavia. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure in vigore» e l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, è denominata in prosieguo «il precedente riesame in previsione della scadenza».
- (7) Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche chiuso il procedimento per quanto riguarda il Sud Africa. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Sud Africa sono scadute il 9 febbraio 2012.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda di riesame»).
- (9) La domanda di riesame è stata presentata il 7 novembre 2016 dal comitato di collegamento della Federazione europea delle industrie di cavi d'acciaio («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di cavi d'acciaio dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure relative alla RPC avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il richiedente non ha fornito sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping o del pregiudizio qualora le misure in vigore nei confronti dell'Ucraina dovessero scadere.

1.3. Apertura

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, l'8 febbraio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («Avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (11) In assenza di una richiesta debitamente motivata di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, la Commissione ha comunicato che la misura antidumping relativa all'Ucraina sarebbe scaduta. Il dazio antidumping istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina è pertanto scaduto il 10 febbraio 2017 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldavia dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 180 del 19.5.2016, pag. 2).

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 5).

⁽⁷⁾ Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 4).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (12) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire il 31 dicembre 2016 («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.
- (14) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1. Campionamento

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (16) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i 21 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Solo un gruppo di produttori esportatori ha comunicato di essere disposto a collaborare. Tale gruppo rappresentava solo meno del 2 % della produzione totale cinese di cavi d'acciaio, benché ad esso fosse riconducibile il 100 % di tutte le esportazioni di tali prodotti dalla RPC nell'Unione. Dal momento che soltanto un gruppo di produttori esportatori era disposto a collaborare, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

1.5.1.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (19) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita del prodotto simile. Il campione era composto da sei produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50,5 % della produzione totale dell'industria dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.1.3. Campionamento degli importatori indipendenti

- (20) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle proprie società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.
- (21) Inoltre, 44 importatori indicati nella domanda di riesame sono stati contattati dalla Commissione nella fase di apertura e sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare l'allegato di cui sopra.
- (22) Solo sette importatori si sono manifestati, ma, in base alle loro risposte, sei di essi non hanno importato cavi d'acciaio durante il PIR. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

1.5.2. Questionari

- (23) La Commissione ha inviato questionari al gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e che ha risposto al modulo di campionamento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a un importatore, a dieci utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e a 50 produttori noti in potenziali paesi terzi a economia di mercato [Canada, India, Giappone, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti d'America (in prosieguo «Stati Uniti» o «USA»)].
- (24) Il gruppo di produttori esportatori e cinque produttori dell'Unione hanno risposto al questionario. Nessun importatore e nessun utilizzatore ha risposto al questionario.
- (25) Due produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno risposto al questionario, uno situato in Turchia e l'altro negli Stati Uniti.

1.5.3. Visite di verifica

- (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

- Bridon International Ltd, Doncaster, Regno Unito
- Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Germania
- Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Polonia
- Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Germania
- Redaelli Tecna Spa, Milano, Italia

Produttore esportatore della RPC

- Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Provincia di Jiangsu

Produttore del paese terzo a economia di mercato

- WireCo World Group, Prairie Village, KS, Stati Uniti.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (27) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

2.2. Prodotto simile

- (28) I cavi d'acciaio prodotti nella RPC ed esportati nell'Unione, i cavi d'acciaio prodotti e venduti sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato (Stati Uniti) e i cavi d'acciaio prodotti e venduti nell'Unione da produttori dell'Unione hanno gli stessi usi finali, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (29) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

3.1. Osservazioni preliminari

- (30) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

- (31) Come indicato al considerando 18, solo un gruppo di produttori esportatori che rappresentano meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato alla presente inchiesta. Tale gruppo è costituito da sette società collegate coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio. Dal momento che a tale gruppo era riconducibile il 100 % delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante il PIR, la Commissione ha ritenuto di disporre di informazioni sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR (sezione 3.2.).
- (32) I dati forniti dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi sono risultati tuttavia carenti: quattro società collegate al gruppo e coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio non hanno fornito una risposta distinta al questionario, come era stato richiesto. Omettendo di rispondere come richiesto, esse non hanno fornito alcuna informazione sulle proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi. Inoltre, una società collegata del gruppo, pur avendo fornito una risposta al questionario, ha ommesso di comunicare le proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi per tipo di prodotto e per ciascuna operazione.
- (33) La Commissione ha quindi informato l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato di avere intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate a paesi terzi e a tale gruppo è stata data la possibilità di presentare osservazioni in conformità con l'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (34) Nelle sue osservazioni, il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato non ha negato il fatto di aver ommesso di fornire una risposta al questionario per le quattro società ad esso collegate. Tuttavia, il gruppo ha affermato che non era logico chiedere informazioni relative alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi concernenti il numero di controllo del prodotto («NCP») per ciascuna operazione. Quest'argomentazione non può essere accolta. Le informazioni richieste sono state considerate necessarie in quanto, al fine di prevedere le pratiche future dei produttori nella RPC qualora le misure dovessero scadere, è importante disporre di una conoscenza precisa e completa delle loro attuali pratiche in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi. Quando, come nel caso di specie, una parte non si impegna al massimo per fornire l'intera serie di dati richiesti, ma ne fornisce solo una parte, che non contiene inoltre dati sufficientemente dettagliati e verificabili, tali informazioni parziali non possono essere considerate sufficientemente precise e complete da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente, con piena cognizione di causa, le pratiche dei produttori cinesi in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi.
- (35) Le conclusioni di cui alla sezione 3.3.2. sono state quindi elaborate in base a fatti disponibili. A tal fine, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri importanti mercati di paesi terzi per i cavi d'acciaio sono stati utilizzati le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, fatta eccezione per le vendite a paesi terzi, la domanda di riesame in previsione della scadenza, i documenti presentati dai richiedenti, le informazioni desunte dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi ⁽¹⁾ («la banca dati della RPC»), le informazioni fornite dalla Banca mondiale e altre informazioni pubblicamente disponibili, come illustrato al considerando 68.

3.2. Dumping

- (36) Durante il PIR il dumping per le esportazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, al quale era riconducibile la totalità delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante lo stesso periodo (cfr. il considerando 18).

Paese terzo a economia di mercato

- (37) Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori della RPC ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. In base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori deve essere pertanto determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato.
- (38) Nell'avviso di apertura la Commissione prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato. L'avviso di apertura indicava anche la possibile fabbricazione del prodotto simile in altri paesi terzi a economia di mercato quali Thailandia, Vietnam e Malaysia. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla scelta di un paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ <http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm> (da ultimo consultato il 28.9.2017)

- (39) Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se il prodotto oggetto del riesame fosse effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi erano indicazioni riguardo alla fabbricazione di tale prodotto. Inoltre, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle informazioni statistiche disponibili (Eurostat), la Commissione ha individuato altri potenziali paesi terzi a economia di mercato: Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Ucraina e Stati Uniti. La Commissione ha individuato 50 potenziali produttori in questi paesi che sono stati contattati e invitati a fornire le informazioni necessarie.
- (40) Tuttavia, soltanto un produttore della Turchia e uno degli Stati Uniti si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.

Scelta del paese terzo a economia di mercato

- (41) In totale i potenziali produttori del prodotto simile degli Stati Uniti erano 15. Il mercato statunitense è stato inoltre ritenuto un mercato aperto con notevoli volumi di importazioni ed esportazioni di cavi d'acciaio durante il PIR. Non erano in vigore dazi all'importazione né dazi antidumping/compensativi sulle importazioni di cavi d'acciaio negli Stati Uniti. Il volume di produzione del produttore degli Stati Uniti che ha collaborato era considerevole rispetto alla produzione totale stimata degli Stati Uniti (pari a circa tra il 15 % e il 25 % del totale della produzione interna stimata degli USA).
- (42) Gli Stati Uniti sono stati pertanto considerati un mercato aperto e di grandi dimensioni, con molti produttori nazionali e importazioni in concorrenza tra loro. Il grado di concorrenza è risultato più alto negli Stati Uniti che in Turchia. Inoltre, i dati forniti dal produttore della Turchia sono risultati molto lacunosi e mancavano elementi essenziali ai fini della determinazione del valore normale, mentre la qualità della risposta del produttore degli Stati Uniti era sufficientemente completa da stabilire un valore normale su questa base. La Commissione ha pertanto selezionato gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato adeguato.
- (43) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.
- (44) Su tale base la Commissione ha deciso di selezionare gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato ai fini del presente riesame.

Valore normale

- (45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese terzo a economia di mercato fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore statunitense che ha collaborato sono risultate effettuate in quantità rappresentative rispetto al prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione dal produttore esportatore cinese.
- (46) Successivamente, la Commissione ha esaminato se tali vendite potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione del produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta.
- (47) La Commissione ha individuato i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo e la media ponderata dei prezzi di vendita di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione. In tali casi il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi interni effettivi di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo in questione sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'Unione.
- (48) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il periodo dell'inchiesta sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'UE.
- (49) Pertanto, per tutti i tipi di prodotto il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno.
- (50) Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita dei cavi d'acciaio del produttore statunitense che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), nonché all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

- (51) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, segnatamente sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente nell'Unione, che era un importatore indipendente.

Confronto

- (52) In assenza di una corrispondenza a livello di NCP completo tra i tipi di prodotto esportati dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e le vendite sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno di tale paese terzo a economia di mercato. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dall'NCP: categoria di prodotto, caratteristiche del filo, tipo di cavo, diametro esterno e resistenza alla trazione. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra il [5 % e il 15 %] al fine di prendere in considerazione le differenze tra tipi di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.
- (53) Le esportazioni dalla RPC sono soggette a un'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'esportazione parzialmente rimborsabile, mentre negli Stati Uniti tutte le imposte relative alle vendite sul mercato interno vengono rimborsate. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza di IVA tra le vendite all'esportazione dalla RPC nell'Unione (per le quali viene riscossa un'IVA del 17 % sulle esportazioni, il 5 % della quale viene poi rimborsata), per garantire un confronto equo e in linea con la giurisprudenza consolidata ⁽¹⁾.
- (54) Sono stati anche effettuati adeguamenti al valore normale per tener conto delle differenze nei costi di imballaggio (meno del 2 %) e del trasporto interno (in una forbice compresa tra il 2 % e il 10 %) in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettere e) e f), del regolamento di base. Sono stati inoltre effettuati adeguamenti al prezzo all'esportazione per la movimentazione e il carico (meno dell'1 %), il nolo interno nella RPC (in una forbice compresa tra l'1 % e il 5 %), il nolo marittimo (tra l'1 % e il 5 %) e l'assicurazione (meno dell'1 %), costi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Sono stati altresì detratti anche i costi del credito (meno dell'1 %) e le spese bancarie (meno dell'1 %) dal prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettere g) e k), del regolamento di base.
- (55) Infine, le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate attraverso società di vendita collegate in Cina. La Commissione non ha esaminato se per tali vendite fosse giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza non è stabilire margini di dumping precisi, ma determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Margine di dumping

- (56) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione, quali calcolati ai considerando da 45 a 51, al fine di garantire la comparabilità dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese terzo a economia di mercato è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame.
- (57) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 16,7 %.

3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (58) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi, pratiche di elusione e attrattiva del mercato dell'Unione.
- (59) L'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato rappresentava meno del 3 % della capacità produttiva totale e meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio nella RPC. Considerando che nessun altro produttore di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato, l'esame del rischio di persistenza o reiterazione del dumping al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure si è basato sulle

⁽¹⁾ Sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Council Dashiqiao, C-15/12 P, EU:C:2013:572, punti 34-35.

informazioni a disposizione della Commissione, vale a dire le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle informazioni desunte dalla banca dati della RPC, sulle informazioni fornite dalla Banca mondiale e su altre informazioni pubblicamente disponibili, come spiegato al considerando 68, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri mercati importanti per i cavi d'acciaio.

3.3.1. Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (60) In assenza di altre informazioni disponibili, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, che conteneva uno studio dal titolo «Supply and Demand-side Developments in the Chinese Steel Wire Rope Industry 2012-2016 as well as in the Near Future» (Andamento dell'offerta e della domanda nell'industria cinese dei cavi d'acciaio nel periodo 2012-2016 e nel prossimo futuro) (in prosieguo «lo studio»). Sulla base di tali informazioni, la capacità produttiva di cavi d'acciaio nella RPC è stata stimata a 5,8 milioni di tonnellate all'anno, la produzione effettiva è stata stimata a circa 4,0 milioni di tonnellate all'anno e, di conseguenza, la capacità inutilizzata nella RPC è stata stimata a circa 1,8 milioni di tonnellate nel 2016, cifra che supera ampiamente (di oltre 10 volte) il consumo totale di cavi d'acciaio dell'Unione durante il PIR, come indicato al considerando 75.
- (61) Dallo studio è emerso che il consumo interno nella RPC era pari a circa 3,8 milioni di tonnellate all'anno. L'inchiesta non ha evidenziato alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. Lo stesso vale per le esportazioni cinesi destinate ad altri paesi terzi, poiché non si dispone di informazioni che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda di cavi d'acciaio a livello mondiale.
- (62) Per quanto riguarda la domanda di riesame in previsione della scadenza e, più precisamente, lo studio, si deve rilevare che le informazioni in esso contenute non sono state contestate da nessuna delle parti interessate. Inoltre, come indicato ai considerando 17 e 18, si ricorda anche che la maggior parte dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio non ha fornito le informazioni necessarie richieste e che l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, cui è riconducibile meno del 3 % della capacità produttiva cinese, ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti richieste.
- (63) Pertanto, in assenza di altre informazioni, si ritiene che né la domanda interna, né la domanda mondiale di cavi d'acciaio saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile in Cina.

3.3.2. Pratiche di esportazione in altri paesi terzi

- (64) Come spiegato ai considerando da 32 a 35, non è stato possibile utilizzare le informazioni presentate dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per valutare adeguatamente le pratiche di esportazione dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi. Al fine di valutare tali pratiche la Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato la banca dati della RPC, analogamente a quanto avvenuto durante il precedente riesame in previsione della scadenza ⁽¹⁾.
- (65) È tuttavia necessario osservare che la banca dati della RPC riguarda una definizione del prodotto più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame, in quanto comprende anche i trefoli, i cavi d'acciaio inossidabile e i cavi d'acciaio la cui sezione trasversale massima non supera i 3 mm. Non è stato pertanto possibile effettuare un'analisi significativa dei quantitativi esportati in altri mercati sulla base delle informazioni contenute nella banca dati della RPC. È stato tuttavia possibile utilizzare la banca dati della RPC per l'analisi dei prezzi. L'analisi dei prezzi è fondata su stime ragionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell'analisi.
- (66) Su tale base la Commissione ha rilevato che nel confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi nei cinque principali mercati di esportazione diversi dall'Unione (India, Corea del Sud, Stati Uniti, Thailandia e Vietnam) e il valore normale stabilito nel paese terzo a economia di mercato quale descritto ai considerando da 45 a 50, i margini di dumping sono risultati compresi tra il 129 % e il 314 % durante il PIR. Secondo le stime le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in questi altri cinque mercati rappresentano circa il 40 % del totale delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio a livello mondiale. Sulla stessa base, il margine di dumping calcolato per le vendite nell'Unione è risultato pari al 97 %.
- (67) Pertanto, è probabile che le esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC in altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle vendite all'esportazione nell'Unione durante il PIR. In assenza di altre informazioni, il livello dei prezzi all'esportazione in altri paesi terzi può essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all'esportazione nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Considerati i bassi livelli di prezzo praticati sui mercati dei paesi terzi, è stato altresì concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni nell'Unione, che potrebbe determinare un aumento del livello del dumping.

⁽¹⁾ Per il riferimento, cfr. il considerando 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

- (68) Inoltre, secondo i dati pubblicamente disponibili ⁽¹⁾, le misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC sono in vigore anche in Turchia ⁽²⁾, Messico ⁽³⁾ e Brasile ⁽⁴⁾. La Colombia ha recentemente avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Cina ⁽⁵⁾ e, nel dicembre 2017, sono state istituite misure antidumping provvisorie del 15 %. Questo indica chiaramente che i cavi d'acciaio dei produttori esportatori cinesi sono stati esportati anche in altri mercati a prezzi di dumping. Questo indica inoltre che le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in tali mercati sono o saranno limitate e che i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio devono trovare mercati alternativi per la loro capacità inutilizzata.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (69) Sulla base delle informazioni disponibili, come spiegato al considerando 66, è emerso che sul mercato dell'Unione i produttori esportatori della RPC possono praticare prezzi più elevati di quelli che possono applicare in altri paesi terzi. Secondo la banca dati della RPC, durante il PIR il prezzo medio all'esportazione fob (franco a bordo) nell'Unione era di 1 688 EUR/tonnellata, mentre era in media pari a soli 1 191 EUR/tonnellata nei casi in cui le esportazioni erano destinate ai cinque principali mercati di paesi terzi. Di conseguenza i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi erano di circa il 30 % inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione (senza tenere conto dei dazi antidumping pagati nel mercato dell'Unione). Ciò indica che il mercato dell'Unione è un mercato attraente poiché i produttori esportatori cinesi possono trarre maggiori profitti sulle vendite nell'Unione rispetto alle vendite su altri mercati di esportazione.

3.3.4. Conclusione

- (70) In conclusione, il margine di dumping stabilito durante il PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC, l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione e le pratiche di esportazione in altri paesi terzi indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (71) Durante il PIR, nell'Unione i cavi d'acciaio erano fabbricati da oltre 22 produttori/gruppi di produttori. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (72) La produzione totale dell'Unione durante il PIR è stata calcolata in 168 701 tonnellate sulla base della domanda di riesame, dei dati supplementari forniti dal richiedente e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (73) Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di sei produttori/gruppi di produttori. La Commissione ha ricevuto e verificato le risposte al questionario fornite da cinque produttori dell'Unione. I cinque produttori dell'Unione rappresentavano il 43 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. Il campione è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (74) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e del volume delle importazioni da paesi terzi nell'Unione, sulla base dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e dei dati verificati forniti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato.

⁽¹⁾ Bown, Chad P. (2016), «Global Antidumping Database», Banca mondiale, giugno, fonte: <http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/>.

⁽²⁾ Il livello del dazio ammonta a 1 000 USD/tonnellata.

⁽³⁾ Il livello del dazio ammonta a 2 580 USD/tonnellata.

⁽⁴⁾ Il livello del dazio è compreso tra 124,33 USD/tonnellata e 627 USD/tonnellata.

⁽⁵⁾ http://www.mincit.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&Funcion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017_Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (ultimo accesso in data 2.2.2018).

- (75) La tabella 1 illustra l'andamento del consumo dell'Unione nel periodo in esame.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale (in tonnellate)	175 589	175 675	170 454	164 446
Indice (2013 = 100)	100	100	97	94

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (76) Il consumo nell'Unione è rimasto stabile dal 2013 al 2014 ed è diminuito del 6 % dal 2014 fino al PIR.

4.3. Importazioni dalla RPC**4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC**

- (77) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e ai dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame.
- (78) Su tale base, le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	2 697	1 780	3 207	2 005
Indice (2013 = 100)	100	66	119	74
Quota di mercato (%)	1,5	1,0	1,9	1,2
Indice (2013 = 100)	100	66	122	79

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (79) Nel periodo in esame il volume delle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Un calo del 34 % tra il 2013 e il 2014 è stato seguito da un aumento dell'80 % nel periodo 2014-2015 ⁽¹⁾. Durante il PIR il volume delle importazioni è infine diminuito, passando da 2 697 tonnellate nel 2013 a 2 005 tonnellate. Nel complesso, il volume delle importazioni è diminuito del 26 % nel periodo in esame.
- (80) La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha seguito un andamento simile. Nel complesso, è diminuita passando dall'1,5 % all'1,2 % nel periodo in esame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC

- (81) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato e ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio senza dazio (EUR/tonnellata)	1 712	1 360	1 669	2 474
Indice (2013 = 100)	100	79	98	145

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

⁽¹⁾ Aumento in percentuale del volume delle importazioni, tabella 2: $(119-66)/66 = 0,80 \times 100 = 80 \%$

- (82) Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 21 % nel 2014. Nel 2015 sono aumentati, raggiungendo quasi il livello del 2013, con un ulteriore aumento durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 45 % nel periodo in esame.

4.4. Sottoquotazione dei prezzi

- (83) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e
 - la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif). Nessuno degli otto tipi di prodotto esportati nell'Unione dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato è stato venduto dall'industria dell'Unione. Per stabilire una corrispondenza i tipi di prodotto sono stati semplificati eliminando la resistenza alla trazione ⁽¹⁾ e calcolando la media delle componenti di prezzo corrispondenti a differenti diametri ⁽²⁾. Applicando questo metodo è stata stabilita una corrispondenza del 100 %.
- (84) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo praticato dall'industria dell'Unione durante il PIR. L'assenza di una sottoquotazione indica l'efficacia delle misure. In caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio mantenessero i loro prezzi all'esportazione a un livello simile, il margine di sottoquotazione potrebbe essere calcolato detraendo il dazio antidumping dal prezzo all'importazione. Il margine di sottoquotazione così stabilito sarebbe pari al 36,3 %. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.5. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

- (85) Le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC provengono principalmente da Repubblica di Corea, Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia.
- (86) Il volume delle importazioni nell'Unione di tali importazioni è indicato nella tabella 4, come pure la loro quota di mercato e i prezzi medi:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	63 381	65 336	63 747	63 798
Indice (2013 = 100)	100	103	101	101
Quota di mercato (%)	36,1	37,2	37,4	38,8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 712	1 588	1 624	1 488
Indice (2013 = 100)	100	93	95	87

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (87) Nel complesso, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, con un lieve aumento dell'1 %.
- (88) Poiché il consumo totale dell'Unione è diminuito nel periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della quota di mercato, che è passata dal 36,1 % al 38,8 % nello stesso periodo.

⁽¹⁾ La resistenza alla trazione di un cavo indica la sua capacità di resistere a una determinata tensione.

⁽²⁾ i) una media dei due NCP con il diametro più vicino possibile (1 mm al di sotto e 1 mm al di sopra), applicata ai dati dell'industria dell'Unione, purché tutte le altre cifre della struttura dell'NCP siano le stesse (si applica al 6° e il 7° NCP); ii) il prezzo unitario del diametro più vicino, applicando un coefficiente che rappresenta la differenza di prezzo tra i diversi diametri nel confronto tra tutte le vendite degli stessi diametri da parte dell'industria dell'Unione, applicato ai dati dell'industria dell'Unione.

- (89) Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da paesi terzi diversi dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 7 % nel 2014. Nel 2015 i prezzi sono aumentati del 2 %, per poi scendere nuovamente dell'8 % durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame.

4.5.1. Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure

Repubblica di Corea

- (90) Nel periodo in esame la Repubblica di Corea deteneva la seconda quota di mercato per dimensioni nel mercato dell'Unione dopo l'industria dell'Unione.
- (91) Come indicato al considerando 4, l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea. Di conseguenza, nel 2010 il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie della RPC è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, ad eccezione dei prodotti fabbricati da 15 produttori esportatori coreani.
- (92) In pratica tutte le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea nell'Unione durante il PIR provenivano da produttori esportatori cui era stata concessa l'esenzione dal dazio antidumping esteso, segnatamente il 99,98 % di tutte le importazioni coreane.
- (93) La tabella 5 illustra l'andamento del volume, della quota di mercato e dei prezzi medi delle importazioni coreane nell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzo medio dalla Corea

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	36 800	34 157	30 274	32 928
Indice (2013 = 100)	100	93	82	89
Quota di mercato (%)	21,0	19,4	17,8	20,0
Indice (2013 = 100)	100	93	85	96
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 559	1 621	1 646	1 506
Indice (2013 = 100)	100	104	106	97

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (94) Il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito dell'11 % nel periodo in esame, a un tasso leggermente superiore rispetto alla tendenza al ribasso del consumo.
- (95) Poiché il tasso di diminuzione del volume delle importazioni era superiore al tasso di diminuzione del consumo, la quota di mercato è diminuita solo lievemente, passando dal 21,0 % al 20,0 % nel periodo in esame.
- (96) Il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 6 % dal 2013 al 2015 e ed è diminuito del 9 % durante il PIR, che corrisponde a una diminuzione complessiva del 3 % nel periodo in esame. Il prezzo medio (cif, nessun dazio incluso) era del 48 % inferiore al prezzo medio (franco fabbrica) dell'industria dell'Unione.

Marocco

- (97) Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi.

4.5.2. Importazioni da paesi terzi soggette a dazi antidumping nel periodo in esame

Ucraina e Moldova

- (98) Nel periodo in esame era ancora in vigore un dazio antidumping del 51,8 %, sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Moldova, anche se non dichiarato originario di tale paese.

- (99) Tali misure sono scadute il 10 febbraio 2017, come spiegato al considerando 11.
- (100) Le importazioni originarie dell'Ucraina e della Moldavia o spedite da tali paesi sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi per il periodo in esame.

4.5.3. Importazioni da altri paesi terzi

- (101) Le importazioni dai restanti paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Thailandia, Russia e Malaysia. La tabella 6 illustra l'andamento di tali importazioni:

Tabella 6

Importazioni da altri paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Turchia				
Importazioni (in tonnellate)	6 814	8 608	7 508	7 028
Indice (2013 = 100)	100	126	110	103
Quota di mercato (%)	3,9	4,9	4,4	4,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 384	1 322	1 328	1 255
Indice (2013 = 100)	100	95	96	91
Thailandia				
Importazioni (in tonnellate)	5 206	6 514	6 268	6 122
Indice (2013 = 100)	100	125	120	118
Quota di mercato (%)	3,0	3,7	3,7	3,7
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 445	1 391	1 656	1 468
Indice (2013 = 100)	100	96	115	102
Russia				
Importazioni (in tonnellate)	1 639	3 541	5 063	4 838
Indice (2013 = 100)	100	216	309	295
Quota di mercato (%)	0,9	2,0	3,0	2,9
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 341	1 150	1 135	1 057
Indice (2013 = 100)	100	86	85	79
Malaysia				
Importazioni (in tonnellate)	4 525	4 377	5 932	4 530
Indice (2013 = 100)	100	97	131	100
Quota di mercato (%)	2,6	2,5	3,5	2,8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 552	1 416	1 437	1 343
Indice (2013 = 100)	100	91	93	87

	2013	2014	2015	PIR
Altri paesi				
Importazioni (in tonnellate)	8 257	8 061	8 701	8 294
Indice (2013 = 100)	100	98	105	100
Quota di mercato (%)	4,7	4,6	5,1	5,0
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 951	2 180	2 196	1 967
Indice (2013 = 100)	100	96	108	100
Totale				
Importazioni (in tonnellate)	26 441	31 102	33 472	30 812
Indice (2013 = 100)	100	118	127	117
Quota di mercato (%)	15	18	20	19
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 912	1 552	1 605	1 471
Indice (2013 = 100)	100	81	84	77

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (102) Le importazioni totali da altri paesi terzi sono aumentate del 27 % nel periodo 2013-2015. Durante il PIR le importazioni sono diminuite del 10 %. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 17 % nel periodo in esame. Poiché il consumo è diminuito nel periodo in esame, come descritto al considerando 76, nello stesso periodo la quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata dal 15 % al 19 %.
- (103) Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia hanno fluttuato, ma durante il PIR hanno raggiunto un livello simile a quello del 2013 (all'inizio del periodo in esame), vale a dire 7 028 tonnellate. Nel complesso la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile, registrando solo un lieve aumento di 0,4 punti percentuale nel periodo in esame e passando dal 3,9 % nel 2013 al 4,3 % durante il PIR. Il prezzo medio è diminuito del 9 %.
- (104) Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate del 25 % dal 2013 al 2014, ma in seguito sono diminuite costantemente e durante il PIR hanno raggiunto le 6 122 tonnellate, rispetto alle 5 206 tonnellate del 2013. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 18 % nel periodo in esame. Anche la quota di mercato è aumentata nel 2014 ed è rimasta stabile fino al PIR. Il prezzo medio all'importazione ha fluttuato nel periodo 2014-2015 (– 4 %, + 15 %) e durante il PIR ha raggiunto un livello del 2 % superiore al livello del 2013.
- (105) Le importazioni dalla Russia sono aumentate in modo significativo nel periodo in esame ma si sono mantenute a livelli relativamente bassi durante l'intero periodo. Anche la quota di mercato è passata dallo 0,9 % al 2,9 %. Il prezzo medio è diminuito del 21 % nel periodo in esame.
- (106) Le importazioni dalla Malaysia hanno fluttuato dall'inizio del periodo in esame, ma durante il PIR hanno raggiunto quasi lo stesso livello del 2013, vale a dire 4 530 tonnellate. Durante il periodo in esame, nonostante le fluttuazioni, la quota di mercato delle importazioni di cavi d'acciaio dalla Malaysia è aumentata solo leggermente, vale a dire di 0,2 punti percentuali. Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 13 % nel periodo in esame.
- (107) Durante il PIR i prezzi all'importazione di cavi d'acciaio da Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia erano in media inferiori al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione (del 49 %-63 %). I prezzi erano inoltre inferiori ai prezzi all'importazione dalla RPC (41 %-57 %).

4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni generali

- (108) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

- (109) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e successivamente verificate. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (110) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.
- (111) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi unitari medi, costo unitario medio, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2. Indicatori macroeconomici

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (112) La tabella 7 mostra l'andamento della produzione totale, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Produzione (in tonnellate)	206 053	203 763	193 757	168 701
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	94	82
Capacità produttiva (in tonnellate)	290 092	299 773	301 160	305 550
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	103	104	105
Utilizzo degli impianti (%)	71	68	64	55
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	96	91	78

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (113) Il volume totale di produzione è rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Tuttavia, durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 12 %. Nel complesso, il volume di produzione è diminuito del 18 % nel periodo in esame.
- (114) La capacità produttiva è leggermente aumentata nel periodo in esame, complessivamente solo del 5 %.
- (115) Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito, passando dal 71 % nel 2013 al 55 % durante il PIR. Nel complesso il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 22 % nel periodo in esame, a seguito del calo del volume di produzione.

4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (116) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	109 511	108 559	103 499	98 643
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	95	90

	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato (%)	62,4	61,8	60,7	60,0
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	97	96

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (117) Il volume delle vendite ha seguito l'andamento del volume di produzione. È rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 5 %. Nel complesso, il volume delle vendite è diminuito del 10 % nel periodo in esame.
- (118) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 2,4 punti percentuali, passando dal 62,4 % al 60,0 % nel periodo in esame.

4.6.2.3. Crescita

- (119) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito in misura ancora più elevata, vale a dire del 10 %. L'industria dell'Unione ha quindi registrato una perdita nella quota di mercato di 2,4 punti percentuali. Il calo del volume delle vendite ha trovato riscontro anche nell'utilizzo degli impianti, che è diminuito del 22 %.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

- (120) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	3 329	3 309	3 238	3 026
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	97	91
Produttività (tonnellate/dipendente)	62	62	60	56
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	97	90

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (121) Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame e la principale diminuzione si è avuta durante il PIR. Ciò ha fatto seguito al calo della produzione e del volume delle vendite, come descritto ai considerando 113 e 117.
- (122) Per effetto dell'aumento del tasso di riduzione della produzione, rispetto alla diminuzione del numero di dipendenti, la produttività è diminuita del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (123) Come indicato al considerando 57, l'inchiesta ha stabilito che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a essere oggetto di dumping sul mercato dell'Unione a un tasso di dumping del 16,7 %. Il volume delle importazioni era modesto grazie all'efficacia delle misure antidumping in vigore. I cinesi hanno tuttavia continuato a essere presenti sul mercato dell'Unione, mantenendo una quota di mercato dell'1,2 % durante il PIR (cfr. tabella 2).
- (124) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nel periodo in esame il processo di ripresa ha subito un rallentamento e i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza al ribasso. Il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno inoltre determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e in quelli del petrolio e del gas. Ciò ha avuto un'incidenza negativa sulla domanda di cavi d'acciaio, causando un calo del consumo del 6 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1).

- (125) Per via della graduale diminuzione dei prezzi dell'Unione nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a continuare la sua ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.6.3. Indicatori microeconomici

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (126) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi medi di vendita e costi unitari

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	3 297	3 133	2 950	2 887
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	95	89	88
Costo unitario di produzione nell'Unione (EUR/tonnellata)	2 774	2 866	3 072	3 138
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	103	111	113

Fonte: risposte verificate al questionario

- (127) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame.
- (128) Al tempo stesso, il costo unitario medio di produzione è aumentato del 13 % in tale periodo. Questo aumento del costo unitario è stato causato principalmente dal calo della produzione e del volume delle vendite [rispettivamente del 18 % e del 10 % nel periodo in esame; cfr. i considerando 113 (tabella 7) e 117 (tabella 8)]. Si deve rilevare che questo aumento del costo unitario si è verificato nonostante il calo dei costi totali di produzione nel periodo in esame. Pertanto, anche se l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre i costi totali di produzione, non è stata in grado di ridurre il costo unitario a causa della forte ampia riduzione del volume della produzione e delle vendite.

4.6.3.2. Costo del lavoro

- (129) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente	48 708	48 277	51 586	50 021
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	106	103

Fonte: risposte verificate al questionario

- (130) Nel complesso il costo medio del lavoro è aumentato leggermente del 3 % nel periodo in esame, dopo aver subito lievi fluttuazioni nello stesso periodo.

4.6.3.3. Scorte

- (131) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	15 191	15 889	15 260	14 796
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	105	100	97
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	16,7	17,4	17,4	23,0
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	105	138

Fonte: risposte verificate al questionario

- (132) Il livello delle scorte è diminuito leggermente del 3 % nel periodo in esame. Dal momento che l'industria dell'Unione deve mantenere un livello minimo di scorte dei tipi più comuni di cavi d'acciaio per l'immediata copertura della domanda, le scorte non possono diminuire ulteriormente e, di conseguenza, il loro valore in percentuale della produzione è aumentato del 38 %.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (133) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (%)	7,5	6,1	2,6	– 1,6
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	81	34	– 21
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	42 881	36 692	33 631	8 885
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	86	78	21
Investimenti (in migliaia di EUR)	12 014	8 843	9 003	5 950
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	74	75	50
Utile sul capitale investito (%)	33,3	20,8	8,6	– 5,2
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	62	26	– 16

Fonte: risposte verificate al questionario

- (134) La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo in esame, partendo da un utile del 7,5 % nel 2013 per finire con una perdita dell'1,6 % durante il PIR.
- (135) Il flusso di cassa è diminuito drasticamente (del 79 %) nel periodo in esame. Si tratta di un ulteriore indicatore degli scarsi risultati dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le attività operative, come pure della carenza di liquidità che essa ha dovuto affrontare.

- (136) Successivamente gli investimenti sono diminuiti del 50 % nel periodo in esame. A causa della diminuzione dei margini di profitto e della forte pressione sui prezzi, gli investimenti sono stati per lo più limitati a quelli dettati da requisiti ambientali o di sicurezza. Al tempo stesso sono stati realizzati solo pochi investimenti in materia di gestione e tecnologia di produzione al fine di aumentare l'efficienza e la produttività durante il periodo dell'inchiesta.
- (137) L'utile sul capitale investito misura l'utile o la perdita generati su un investimento rispetto all'importo del denaro investito. Nel periodo in esame è diminuito, passando dal 33,3 % al - 5,2 %.

4.6.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (138) A causa dei dazi antidumping in vigore l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli nei primi due anni (2013-2014) del periodo in esame ed è riuscita a mantenere un margine di profitto superiore al profitto di riferimento del 5 %.
- (139) Tuttavia, il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e del petrolio e del gas. La domanda di cavi d'acciaio si è pertanto ridotta nel periodo in esame. L'industria dell'Unione ha risentito direttamente di tale contrazione della domanda, che si è tradotta in un calo della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato. Al tempo stesso la quota di cavi d'acciaio a basso prezzo è aumentata e ha portato a una diminuzione del prezzo dell'Unione e all'ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio sono quindi peggiorati. Su tale base si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.
- (140) Le importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC hanno avuto un'incidenza negativa limitata sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è stata modesta durante tutto il periodo in esame. Tuttavia le importazioni cinesi di cavi d'acciaio hanno continuato ad essere presenti sul mercato dell'Unione.
- (141) Allo stesso tempo la quota di mercato complessiva delle importazioni da altri paesi terzi era del 38,8 %, con una lieve tendenza al rialzo nel periodo in esame (cfr. tabella 4). I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato una tendenza al ribasso, con livelli largamente al di sotto del livello del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Tali importazioni hanno pertanto influenzato in misura notevole la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Come già analizzato ai considerando da 85 a 89, nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita non solo a mantenere la propria quota di mercato, ma ad aumentarla. Nello stesso periodo il prezzo medio all'importazione è inoltre diminuito (cfr. il considerando 89), causando un'ulteriore pressione al ribasso sul prezzo nell'Unione, il che ha determinato una diminuzione del 12 % dei prezzi dell'Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. il considerando 127) e un ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari.
- (142) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali poiché ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole nei primi due anni del periodo in esame (2013-2014). Il processo di ripresa si è tuttavia arrestato a causa dei fattori di cui sopra.

4.7. Rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi.

4.7.1. Osservazioni preliminari

- (143) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. il considerando 57) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 70).
- (144) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.7.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC

- (145) Come spiegato al considerando 60, i produttori della RPC dispongono di una significativa capacità produttiva in Cina e, di conseguenza, anche di capacità inutilizzate largamente superiori non solo ai quantitativi esportati nell'Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell'Unione nello stesso periodo.
- (146) Inoltre, come indicato nel considerando 63, non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di cavi d'acciaio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

4.7.1.2. Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi

- (147) Come indicato al considerando 18, l'unico gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato non ha tuttavia comunicato le proprie vendite all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Pertanto, in assenza di altre informazioni per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC.
- (148) I livelli dei prezzi di tali esportazioni sono stati inoltre considerati una stima ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (149) Come spiegato al considerando 69, i prezzi all'esportazione dalla RPC in altri mercati di esportazione erano in media notevolmente inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione, segnatamente del 30 % circa. Su tale base si è concluso che i produttori della RPC dispongono di un ampio margine per ridurre i prezzi all'esportazione nell'Unione.
- (150) Come indicato al considerando 84, il prezzo all'importazione del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, senza tener conto dei dazi antidumping, era inoltre inferiore del 36,3 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.7.1.3. Pratiche dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio in altri paesi terzi

- (151) In assenza di altre informazioni, per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC, come spiegato ai considerando 64 e 65.
- (152) Stando a tali informazioni, i prezzi all'esportazione cinesi di cavi d'acciaio nei mercati di altri paesi terzi sono risultati, in media, tra il 40 % circa fino all'80 % circa inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, a seconda del mercato di esportazione.
- (153) Le tre principali destinazioni delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in termini di volume durante il PIR sono state la Repubblica di Corea (123 891 tonnellate, ovvero l'11 % del totale delle esportazioni di tali prodotti), gli Stati Uniti (97 936 tonnellate, ovvero il 9 % del totale delle esportazioni di tali prodotti) e il Vietnam (76 344 tonnellate, ovvero il 7 % del totale delle esportazioni di tali prodotti). I prezzi medi delle esportazioni in tali mercati sono stati, rispettivamente, pari a 1 107 EUR/tonnellata, 1 444 EUR/tonnellata e 781 EUR/tonnellata. I prezzi medi delle esportazioni in tali paesi erano quindi inferiori al prezzo medio dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 50 % e l'80 % circa.

4.7.1.4. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (154) Tenendo in considerazione l'analisi dei prezzi di cui al considerando precedente, qualora le misure siano lasciate scadere i produttori esportatori cinesi disporrebbero di una notevole capacità per ridurre i propri prezzi all'importazione nel mercato dell'Unione, pur continuando a realizzare prezzi più elevati sul mercato dell'Unione rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi. I produttori esportatori cinesi sono quindi fortemente incentivati a reindirizzare le proprie esportazioni verso l'Unione, nella quale otterrebbero prezzi più elevati, pur continuando a poter praticare prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Essi sarebbero inoltre incentivati a esportare nel mercato dell'Unione almeno una parte delle proprie capacità inutilizzate a prezzi bassi.
- (155) Un'altra indicazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione è il fatto che fin dall'inizio dell'istituzione delle misure vi sono stati tentativi di elusione da parte degli esportatori cinesi, tentativi che sono stati individuati e neutralizzati, come spiegato ai considerando 2 e 4.
- (156) Inoltre, la presenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nonostante le misure in vigore dal 1999 conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione.

- (157) È stato pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori della RPC hanno la motivazione e le capacità necessarie per aumentare notevolmente il volume delle proprie esportazioni di cavi d'acciaio nell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.7.2. Incidenza sull'industria dell'Unione

- (158) Qualora mantenga l'attuale livello dei prezzi, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il proprio volume di vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Qualora le misure siano lasciate scadere è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione, in quanto il livello dei suoi prezzi è il più elevato. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, che determinerebbe un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e della situazione di perdita che si è già concretizzata durante il PIR.
- (159) Tuttavia, qualora l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre i propri prezzi nel tentativo di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe quasi immediatamente e la situazione di perdita osservata durante il PIR peggiorerebbe notevolmente.
- (160) In entrambi i casi le ripercussioni della scadenza delle misure potrebbero avere un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era già stata costretta a ridurre del 9 % l'occupazione legata al prodotto (cfr. tabella 9). Un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione potrebbe provocare la chiusura di intere unità di produzione.
- (161) Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio dalle importazioni cinesi di cavi d'acciaio e che la situazione già pregiudizievole dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.
- (162) Nel periodo in esame (2007-2010) del precedente riesame in previsione della scadenza la situazione economica dell'industria dell'Unione aveva registrato un andamento positivo. Tale industria è riuscita a mantenere la propria redditività a un livello prossimo al profitto di riferimento del 5 %, anche durante i primi due anni (2013-2014) dell'attuale periodo in esame. L'industria dell'Unione ha quindi dimostrato di essere un'industria strutturalmente solida e capace di invertire una situazione di perdita. Tuttavia, nel periodo in esame del presente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione era di nuovo in una situazione di fragilità finanziaria, che si prevede peggiori ulteriormente in caso di scadenza delle misure. Essa non sarebbe quindi in grado di riprendersi dall'attuale situazione pregiudizievole e, al contrario, subirebbe un ulteriore pregiudizio a causa dell'aumento estremamente probabile delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi di dumping.
- (163) È riconosciuto che le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi, considerato il loro volume e i bassi livelli di prezzo, sono fattori che contribuiscono al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta si è tuttavia limitata a valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Data la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, qualsiasi aumento significativo delle importazioni cinesi aggraverebbe tale situazione a causa delle notevoli capacità inutilizzate nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e degli eventuali bassi livelli di prezzo delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio nell'Unione.
- (164) Il fatto che attualmente le importazioni cinesi di cavi d'acciaio entrino nel mercato dell'Unione in quantità notevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi siano state effettuate a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Come indicato al considerando 165, la Commissione ha dimostrato l'alta probabilità che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio.

4.7.3. Conclusione

- (165) La Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (166) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (167) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (168) Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (169) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (170) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione e determinerebbe un ulteriore peggioramento della sua situazione finanziaria attualmente fragile. La scadenza delle misure comprometterebbe gravemente la sostenibilità dell'industria dell'Unione, costringendo i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività, rendendo così il mercato dell'Unione completamente dipendente dalle importazioni di cavi d'acciaio.
- (171) In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere un'industria solida con risultati economici e finanziari positivi, riuscendo a mantenersi redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento.
- (172) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è quindi nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori

- (173) Come indicato ai considerando da 20 a 22 e al considerando 24, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si rammenta che nelle inchieste precedenti era stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (174) I cavi d'acciaio sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, quali la pesca, il settore marittimo/delle spedizioni, i settori petrolifero e del gas, il settore minerario, la silvicoltura, il trasporto aereo, l'ingegneria civile, l'edilizia e gli ascensori.
- (175) Come indicato ai considerando 23 e 24, nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Alcuni utilizzatori che si sono manifestati hanno dichiarato di utilizzare i cavi d'acciaio solo marginalmente. È stato pertanto concluso, come nelle inchieste precedenti, che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione economica degli utilizzatori e che il loro mantenimento non inciderebbe indebitamente sulla situazione delle industrie utilizzatrici.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (176) La Commissione ha pertanto concluso che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC.

6. MISURE ANTIDUMPING

- (177) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni.

- (178) Come illustrato al considerando 6, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio provenienti dalla RPC sono stati estesi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco o della Repubblica di Corea. Il dazio antidumping da mantenere in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC dovrebbe continuare ad applicarsi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco e della Repubblica di Corea. Il produttore esportatore del Marocco esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 dovrebbe essere esentato anche dalle misure istituite dal presente regolamento. I 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 dovrebbero essere esentati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.
- (179) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, poiché le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (180) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato nella RPC è del 60,4 %.
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della RPC, quale definito al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settât, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea	Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872	A969
	Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan	A969
	CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do	A969
	Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan	A969
	Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan- Myun, Haman - Gun, Gyungnam	A969
	Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon	C057
	DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam	A969

⁽¹⁾ Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
	Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam	B955
	Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212	A969
	Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan	A969
	Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam	B926
	Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo	A994
	Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon	A969
	Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan	A969
	Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyeongnam	A969

Articolo 2

Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/608 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018
che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/90/UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso delle etichette elettroniche.
- (2) È stata effettuata un'analisi costi-benefici ⁽²⁾ che ha valutato positivamente l'uso delle etichette elettroniche a integrazione del marchio di conformità.
- (3) Pur non richiedendo grandi investimenti, l'apposizione di etichette elettroniche all'equipaggiamento marittimo comporta vantaggi per i fabbricanti, gli armatori, gli operatori e le autorità di vigilanza del mercato.
- (4) Le specifiche di cui al presente regolamento si basano su un confronto delle tecnologie disponibili realizzato nel quadro dell'analisi costi-benefici nonché sui suggerimenti che quest'ultima contiene in merito alla struttura adeguata dei codici utilizzati per l'identificazione dell'equipaggiamento marittimo.
- (5) La raccomandazione di utilizzare i codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») deriva dal confronto tra i supporti dati e le architetture di scambio dati attuali condotto nel quadro dell'analisi costi-benefici, secondo cui le suddette tecnologie sono quelle più adeguate.
- (6) L'analisi costi-benefici ha inoltre evidenziato che, poiché l'etichetta elettronica può contenere una quantità limitata di dati, le informazioni in essa contenute devono comprendere un collegamento alle banche dati in cui è possibile reperire informazioni più dettagliate. I codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») specificati dal presente regolamento contengono le informazioni necessarie a tale collegamento.
- (7) È pertanto opportuno utilizzare un'identificazione unica dell'equipaggiamento marittimo, basata su una struttura dei codici standardizzata e indipendente dal tipo di etichetta elettronica. Tale identificazione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire l'accesso diretto degli utilizzatori alle banche dati più pertinenti in materia di equipaggiamento marittimo.
- (8) Il formato di codifica delle necessarie informazioni nei supporti dati dovrebbe basarsi sulle norme ISO e prevedere anche la possibilità di inserire informazioni supplementari ad uso dei fabbricanti, in particolare perché essi dovrebbero essere in grado di incorporare nel supporto dati elementi di sicurezza aggiuntivi al fine di individuare meglio i prodotti contraffatti.
- (9) Allo scopo di essere facilmente consultabili mediante ispezione visiva, l'equipaggiamento marittimo dotato di etichette elettroniche in sostituzione del marchio di conformità dovrebbe riportare un apposito simbolo.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi («COSS»),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice;
- 2) «identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146.

⁽²⁾ «Possibile introduzione di un'etichetta elettronica come integrazione o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo», bando di gara n. MOVE/D2/2015-372 V1.0 della Commissione europea, DG Mobilità e trasporti.

Articolo 2

I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato:

- a) etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
- b) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure
- c) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.

Articolo 3

Le etichette elettroniche RFID che sostituiscono il marchio di conformità riportano, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato.

L'equipaggiamento marittimo con etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice in sostituzione del marchio di conformità riporta, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui al punto 3.3 dell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

1. Identificazione dell'equipaggiamento marittimo

- 1.1. Le etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo devono comprendere un'identificazione a lettura elettronica mediante identificazione a radiofrequenza («RFID») o codice dati a matrice a lettura ottica, contenente le seguenti informazioni:
- a) un adeguato identificatore dell'applicazione conforme alle norme ISO/IEC 15434:2006 e ISO/IEC 15418:2016, mediante identificatore dati ASC MH10 o identificatore dell'applicazione GS1;
 - b) il tipo di moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato II della direttiva 2014/90/UE, utilizzato per la valutazione della conformità [1 carattere alfabetic];
 - c) il numero di identificazione assegnato dalla Commissione all'organismo notificato in conformità all'allegato IV, punto 3.1, della direttiva 2014/90/UE [4 caratteri numerici];
 - d) il numero o i numeri di verifica dell'unità (modulo G) o i certificati d'esame CE del tipo e di conformità al tipo (moduli B e D, E o F) [massimo 20 caratteri alfanumerici].
- 1.2. In aggiunta alle informazioni fornite a norma del punto 1.1, le etichette elettroniche possono anche contenere informazioni relative al numero dello stabilimento di produzione, al codice del prodotto, al numero di lotto o di partita e/o informazioni supplementari a cura del fabbricante in conformità alla norma ISO/IEC 15434:2006 [mediante identificatori dati ASC MH10 o identificatori dell'applicazione GS1].

1.3. Esempi

Moduli B+D: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + D 0038 040124

Moduli B+E: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + E 0038 040125

Moduli B+F: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + F 0038 040126

Modulo G: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] G 0575 040126

2. Etichette elettroniche**2.1. Etichette RFID**

I transponder RFID devono operare nella gamma di frequenze compresa tra 860 MHz e 960 MHz in conformità alla norma ISO/IEC 18000-6:2004, tipo C.

L'etichetta elettronica deve essere apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.

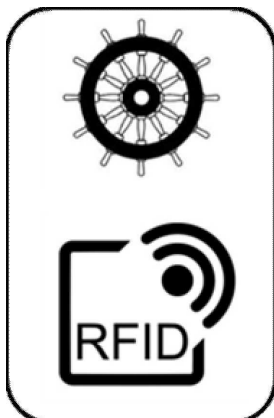
2.2. Codici dati a matrice

I codici dati a matrice devono essere conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006.

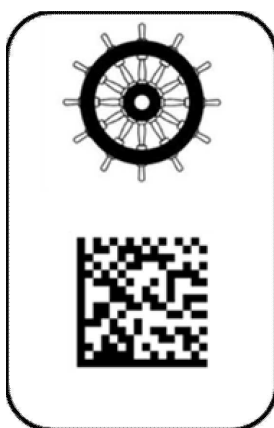
L'etichetta elettronica deve essere marcata o apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.

3. Simboli**3.1.**

3.2.



3.3.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/609 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo di intervento pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2018, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2016/1240 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1240, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, non occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 17 aprile 2018, non è fissato un prezzo massimo di acquisto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2018 (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/610 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciannovesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la diciannovesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 aprile 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 105,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/611 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ che stabilisce misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
- (2) La RPDC sta proseguendo i suoi programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi che le incombono in virtù di varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali programmi sono finanziati in parte da trasferimenti illeciti di fondi e risorse economiche.
- (3) Quattro persone che hanno effettuato trasferimenti di attività o di risorse che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).

ALLEGATO

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è così modificato:

1) il titolo della sezione II è sostituita dal seguente:

«II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»;

2) nella sezione II, sottosezione «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«9.	KIM Yong Nam	KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon	Data di nascita: 2.12.1947 Luogo di nascita: Sinuju, RPDC	20.4.2018	KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell'Unione ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell'Unione o verso conti al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui.
10.	DJANG Tcheul Hy		Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang	KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC. Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
12.	KIM Kyong Hui		Data di nascita: 6.5.1981 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC.	20.4.2018	KIM Kyong Hui è stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell'Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy.»

DECISIONE (UE) 2018/612 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2016****relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal***[notificata con il numero C(2018) 1978]***(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione definitiva ⁽¹⁾ (nel prosieguo la «decisione definitiva»), nella quale concludeva che la Grecia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aveva applicato illegalmente misure di aiuto incompatibili a favore di Piraeus Container Terminal SA. («PCT») e della sua società madre e creditore, Cosco Pacific Limited («Cosco»), e intimava alla Grecia di annullare le misure in questione e di recuperare gli aiuti.
- (2) Il 2 giugno 2015 la Grecia ha impugnato la decisione della Commissione dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**2.1. La decisione definitiva**

- (3) Nel 2009 sono pervenute alla Commissione denunce relative a determinate misure fiscali adottate, in virtù della legge 3755/2009 (nel prosieguo «la legge»), a favore del concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Cosco e la sua controllata PCT ⁽²⁾. Le esenzioni fiscali di cui trattasi si riferiscono al contratto di concessione iniziale del 2008. L'11 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale esprimendo dubbi in relazione alle esenzioni fiscali di cui trattasi («procedimento di indagine formale») ⁽³⁾. Il 23 marzo 2015 la Commissione ha chiuso il procedimento d'indagine formale relativo al caso in oggetto, concludendo che le misure indicate in appresso costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili ⁽⁴⁾:

- esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;
- diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60° giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;
- riporto delle perdite senza limitazione temporale;
- scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;
- esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;
- esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

⁽¹⁾ GUL 269 del 15.10.2015, pag. 93.

⁽²⁾ Cfr. i considerando da 10 a 19 della decisione definitiva della Commissione.

⁽³⁾ GU C 301 del 5.10.2012, pag. 55.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 1 della decisione definitiva.

- esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale compenso versato da Piraeus Port Authority («PPA») a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA;
 - tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.
- (4) Nella stessa decisione la Commissione è giunta alla conclusione che la Grecia non ha accordato aiuti di Stato esonerando Piraeus Container Terminal SA dalle norme in materia di espropriazione forzata ⁽¹⁾.

2.2. La misura oggetto di valutazione: esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT ⁽²⁾

- (5) Per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT, nella decisione definitiva la Commissione è pervenuta alla conclusione che la misura in oggetto conferiva un vantaggio selettivo a PCT in quanto esonerava la società dal versamento dell'imposta di registro in caso di: a) indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione e b) altri tipi di indennizzi versati da PPA, come pure per danni correlati al contratto di concessione o per violazione degli obblighi contrattuali internazionali ⁽³⁾.
- (6) Per quanto riguarda più in particolare i casi di indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale (ovvero il caso di cui alla lettera a) del considerando di cui sopra), la Commissione ha concluso che il vantaggio conferito a PCT consiste nell'esonerazione dal pagamento di un'imposta di registro fissa ⁽⁴⁾ in tali casi. Tale conclusione si basava sull'informazione secondo cui, ai sensi della legislazione d'applicazione generale, ovvero l'imposta di registro fissa ⁽⁵⁾ secondo l'interpretazione di cui alla circolare ministeriale n. 44/1987, l'attivazione di un accordo accessorio mediante contratto soggetto all'IVA è soggetta all'imposta di registro fissa ⁽⁶⁾.
- (7) Tuttavia, nel ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva, la Grecia ha sostenuto che le imposte di registro fisse erano state soppresse già nel 2001 ⁽⁷⁾, ovvero prima dell'adozione dell'esenzione concessa a PCT in virtù della legge 3755/2009.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (8) Durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della decisione definitiva in nessun momento le autorità greche hanno segnalato alla Commissione il fatto che le imposte di registro fisse erano state soppresse dal 2001 in virtù dell'articolo 25 della legge 2873/2000. Le autorità greche non si sono richiamate a tale fatto nonostante la decisione della Commissione di avviare la procedura di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda l'esonerazione dal pagamento dell'imposta di registro *in generale* (ovvero l'imposta di registro fissa e proporzionata) concessa a PCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, della legge ⁽⁸⁾. Pertanto, sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento dell'adozione della decisione definitiva, la Commissione aveva il diritto di concludere che l'articolo 2, paragrafo 10, della legge garantiva PCT un aiuto di Stato incompatibile, in quanto esonerava la società dal pagamento dei due tipi di imposta di registro, quella fissa e quella proporzionata, in caso di versamento di un indennizzo alla stessa da parte di PPA nell'ambito del contratto di concessione ⁽⁹⁾.
- (9) Per quanto le autorità abbiano comunicato in ritardo ⁽¹⁰⁾ alla Commissione la soppressione generale delle imposte di registro fisse, la Commissione, agendo in nome del principio di buona amministrazione, e pur non essendo tenuta a farlo, intende tuttavia modificare la decisione definitiva per tenere pienamente conto della situazione attuale. Più in concreto, alla luce dell'articolo 25 della legge 2873/2000, la Commissione non ha più ragione di sostenere che l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 10 della legge, garantisca un vantaggio a PCT nel caso in cui le siano versati indennizzi da parte di PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Secondo le norme di applicazione generale per questo tipo di indennizzi, al momento dell'adozione della legge 3755/2009 l'imposta di registro non era dovuta. Pertanto, l'esenzione dall'imposta di registro di cui trattasi non conferisce un vantaggio selettivo a PCT e, di conseguenza, non si configura come aiuto di Stato.
- (10) Dal momento che la Commissione è venuta a conoscenza di tali informazioni soltanto dopo la pubblicazione della decisione definitiva relativa al caso di cui trattasi, decide ora, nello spirito della buona amministrazione pubblica, di modificare la decisione del 23 marzo 2015 per quanto riguarda il vantaggio specifico della misura. La decisione definitiva non viene in alcun caso modificata per quanto riguarda l'esenzione di PCT dall'imposta di registro (proporzionale) dovuta negli altri casi di pagamento di indennizzi da parte di PPA (ovvero nei casi di cui alla lettera b) del considerando (5) della presente decisione).

⁽¹⁾ Cfr. articolo 2 della decisione definitiva.

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 10, della legge n. 3755/2009.

⁽³⁾ Cfr. i considerando da 195 a 209 della decisione definitiva, in particolare quelli da 202 a 205.

⁽⁴⁾ Cfr. i considerando da 201 a 203 della decisione definitiva della Commissione.

⁽⁵⁾ Decreto presidenziale del 28.7.1931, GU A239 1931.

⁽⁶⁾ Cfr. considerando 197 della decisione definitiva.

⁽⁷⁾ A norma dell'articolo 25 della legge 2873/2000.

⁽⁸⁾ Cfr. la sezione 4.2.3.8 (considerando da 194 a 203) della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

⁽⁹⁾ Cfr. anche la causa C-390/06, Nuova Agricast, EU:C:2008:224, paragrafo 54.

⁽¹⁰⁾ Per la prima volta in sede di ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva.

4. CONCLUSIONE

- (11) In virtù di quanto precede la Commissione ha stabilito che la Grecia non ha concesso un aiuto di Stato a PCT in forma di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli indennizzi eventualmente versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Essa modifica pertanto la propria decisione del 23 marzo 2015 per quanto concerne tale aspetto. Tutte le altre conclusioni della succitata decisione restano immutate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 7) della decisione relativa al caso SA. 28876 relativa a Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited (GU L 269 del 15.10.2015, pag. 93) è aggiunta la seconda frase seguente:

«la misura in questione non riguarda gli indennizzi concessi a PCT a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione, per i quali in ogni caso l'imposta di registro non è dovuta.»

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT